

Occorrerà segnalare l'**operazione sospetta** prima di compiere l'operazione, con blocco dell'operatività per Banche e Soggetti obbligati? Verrà stabilito da Banca d'Italia ed Uif.

Questo perché l'**art.35** del nuovo **Decreto antiriciclaggio n.90/17** ha eliminato le parole "*ove possibile*" nella formulazione del precedente **art. 41 del Dlgs 231/07** che ne prevedeva invece l'uso *come premessa al suddetto obbligo, poiché è evidente che una Sos non può essere inviata prima di eseguire un'operazione ritenuta sospetta, se non in pochissimi casi - cioè quando si abbiano elementi tali da ritenere che si stia per dar vita ad un'operazione di riciclaggio.*

Il **Ministero Economia e Finanza** ha ritenuto di eliminare le parole "*ove possibile*" prima previste facendo così diventare l'eccezione la norma del futuro sistema.

Poiché l'omessa denuncia è sanzionata in modo significativo, questo potrebbe indurre un rischio da mancata segnalazione che si era evitato non facendo approvare dal Parlamento l'introduzione della *segnalazione tardiva se non inoltrata entro trenta giorni dall'operazione sospetta* (sanzione pari alla sos eventualmente omessa).

Il **comma 2** dell'**art.35** afferma che *in presenza degli elementi di sospetto indicati al comma 1 (oggettivi e soggettivi) i Soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non abbiano provveduto ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta.*

Diventa difficile ipotizzare un'operazione (bancaria, di consulenza...) con una tale evidenza di illeciti da poter essere respinta (lo cita l'**art.42** sull'obbligo di astensione, ma è un'altra fattispecie). Nel caso verrebbe richiesta la cosiddetta **probatio diabolica** il quanto il Cliente vorrebbe sapere perché non viene eseguita l'operazione, che ha in sé un carattere di contestualità rispetto alla richiesta - tranne nei casi di operazione differita - in quanto non è possibile fargli sapere che l'operazione stessa è sotto segnalazione.

Potrebbe essere il caso di un bonifico (si può non dare valuta al il Beneficiario se si sospetta che essa sia di provenienza illecita) e dare l'accredito differito dopo la segnalazione.

Un'operatività sospetta può essere studiata nel suo complesso e poi analizzata con *il fumus del sospetto*, ma la norma parla chiaramente di **operazione** per cui si riferisce alla singola movimentazione in entrata od uscita.

Si può rilevare che per i Soggetti obbligati non esistono operazioni sospette in sé ma soltanto anomale in fase comportamentale ed esecutive di chi le ordina. Oppure che stabilire una anomalia è difficile in sé in quanto essa si basa sull'esame di una serie di operazioni, in pochi e rari casi su una sola di queste. **Non è nella logica del riciclaggio, che per definizione è fatta di frazionamenti proprio per eludere i controlli.** Inoltre non è possibile bloccare l'operatività di un Conto se non quando è l'**Autorità giudiziaria** a farlo, anche a seguito di una Sos.